Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune al N° _____
dal 20-09-2021
al 05-10-2021
L'incaricato della pubblicazione

C I T T A' D I S T R O N G O L I

PROVINCIA DI CROTONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 103 DEL 17-09-2021

OGGETTO: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Strongoli e del perimetro di consolidamento esercizio 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di settembre a partire dalle ore 20:20 la Giunta Comunale, in modalità telematica – videochiamata mediante applicazione WhatsApp – ai sensi dell'art.73, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr.18 (cd. Decreto "Cura Italia").

Presiede l'adunanza il Sig.Sergio BRUNO, nella qualità di SINDACO.

La presente seduta svolta "a distanza" si intende aperta nella sala delle adunanze del Palazzo comunale, in via Vigna del Principe, nell'ora in cui il Segretario accerta che risultano collegati e confermano la presenza in chat i componenti dell'Organo esecutivo.

All'appello nominale risultano:

Bruno Sergio	**Sindaco**	**P**
Arrighi Giovanna	**Vice Sindaco**	**P**
Citerà Giuseppina	**Assessore**	**P**
Gallo Stefano	**Assessore**	**P**
Costantino Francesco	**Assessore**	**P**

Partecipa alla seduta da remoto il Segretario Comunale, Dr.ssa Cortese Michele Irene.

Ai presenti è assicurata la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 103 del 15/09/2021, a firma dell'Assessore al Bilancio, avente ad oggetto: **"Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Strongoli e del perimetro di consolidamento esercizio 2020**

Ritenuta, la stessa, meritevole di approvazione, a voti favorevoli, palesi ed unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione nr. 103 del 15/09/2021, a firma dell'Assessore al Bilancio, avente ad oggetto: **"Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Strongoli e del perimetro di consolidamento esercizio 2020"**, che allegata alla presente ne forma parte integrante formale e sostanziale.

Città di Strongoli

(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOGGETTO PROPONENTE: Assessore al Bilancio

Premesso che:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica": gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

RILEVATO CHE
1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 1;
3) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
4) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti, a partire dall'esercizio 2018, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali comunali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 18/11/2020 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 Dlgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute";

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dai Responsabili dei vari settori e dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Strongoli", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	% di part.ne
Organismi	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.)	3,933
	Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con. Ge.Si)	5,52

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Strongoli, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2020, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Totale attivo al 31/12/2020	Patrimonio netto al 31/12/2020	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2020
Comune di Strongoli	22.504.483,58	6.116.823,89	13.319.875,50
Parametro del 3% sui dati del bilancio comunale per la verifica dell'irrilevanza	675.134,51	183.504,72	399.596,26

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è stato determinato il gruppo amministrazione pubblica e le società da includere nel perimetro di consolidamento;

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati, vi sono enti strumentali partecipati da includere nel perimetro di consolidamento, atteso che:
- il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.), in base ai dati comunicati (stato patrimoniale e conto economico) risulta avere i parametri di bilancio superiori a quelli previsti per il consolidamento, pertanto la partecipazione è da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;
- il Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con.Ge.Si.), in base ai dati comunicati (stato patrimoniale e conto economico) risulta avere i parametri di bilancio superiori a quelli previsti per il consolidamento, pertanto la partecipazione è da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

A voti unanimi e palesi

PROPONE CHE
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

per le motivazioni di cui in narrativa

1) di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;

2) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Strongoli, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	% di part.ne
Organismi	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.)	3,933
	Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con. Ge.Si)	5,52

3) di dichiarare che i componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento" sono:

Tipologia	Denominazione	% di part.ne
Enti strumentali partecipati	Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.)	3,933
	Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con. Ge.Si)	5,52

4) di trasmettere la presente deliberazione al revisore per l'acquisizione del parere previto dagli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale per l'approvazione;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A" alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 17/09/2021
PREMESSA

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:
- obbligatorio, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 223-bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 TUEL dopo la modifica apportata dall'art. 1, c.831, L. 30 dicembre 2018, n. 145 "possono non predisporre il bilancio consolidato".
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'Ente capogruppo del Regolamento

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la predisposizione del bilancio consolidato. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile: Costituiscono componenti del "GAP":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:
Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
   Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
   - totale dell'attivo,
   - patrimonio netto,
   - totale dei ricavi caratteristici.
   Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".
   In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati.

Vista la delibera del C.C. n. 26 del 27/11/2014 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'ex art. 3, comma 27 e 33 della legge 24/12/2007, n. 244 e ss.mm.ii;

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI STRONGOLI

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Strongoli e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.)

Ente	% partecipazione	Attività
Comune di Strongoli	3,93	Consorzio provinciale per i servizi sociali

Il consorzio si occupa della gestione dei servizi socio-assistenziali dei comuni aderenti, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.lgs. n. 112/1998, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 23/2003.

Occorre verificare se la partecipazione può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Totale attivo al 31/12/2020	Patrimonio netto al 31/12/2020	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2020
Comune di Strongoli	22.504.483,58	6.116.823,89	13.319.875,50
Parametro del 3% sui dati del bilancio comunale per la verifica dell'irrilevanza	675.134,51	183.504,72	399.596,26

Il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.), in base ai dati comunicati con prot. n. 4941 del 22.07.2019 (stato patrimoniale e conto economico) risulta avere i parametri di bilancio superiori a quelli previsti per il consolidamento:

	Totale attivo al 31/12/2020	Patrimonio netto al 31/12/2020	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2020
Parametro del 3% sui dati del bilancio comunale per la verifica dell'irrilevanza	675.134,51	183.504,72	399.596,26
Co.Pro.S.S.	3.073.839,76	55.777,42	1.322.952,38

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Strongoli nel consorzio COPROSS, poiché uno dei tre parametri di riferimento è superiore al 3%, è da considerarsi rilevante, pertanto è da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con.Ge.Si)

Ente	% partecipazione	Attività
Comune di Strongoli	5,52	Consorzio per la gestione del servizio idrico

Il consorzio si occupa della gestione, per conto dei comuni consorziati, del servizio idrico integrato, occupandosi degli interventi di manutenzione della rete idrica e fognaria, della gestione degli impianti di potabilizzazione e di depurazione, della bollettazione diretta e della riscossione delle somme dovute dagli utenti.
Occorre verificare se la partecipazione può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Totale attivo al 31/12/2020	Patrimonio netto al 31/12/2020	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2020
Comune di Strongoli	22.504.483,58	6.116.823,89	13.319.875,50
Parametro del 3% sui dati del bilancio comunale per la verifica dell'irrilevanza	675.134,51	183.504,72	399.596,26

Il Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico integrato (Con.Ge.Si), in base ai dati comunicati (stato patrimoniale e conto economico) risulta avere i parametri di bilancio superiori a quelli previsti per il consolidamento:

	Totale attivo al 31/12/2020	Patrimonio netto al 31/12/2020	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2020
Parametro del 3% sui dati del bilancio comunale per la verifica dell'irrilevanza	675.134,51	183.504,72	399.596,26
Con.Ge.Si.	32.281.027,00	145.418,00	13.781.870,00

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Strongoli nel consorzio CONGESI, poiché tutti e tre parametri di riferimento sono superiori al 3%, è da considerarsi rilevante, pertanto è da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate dai Responsabili dei settori affidatari dei servizi gestiti dalle società partecipate dall'Ente emerge esistenza di componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento" del Comune di Strongoli.

F.to il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.Elena Leone

CITTA' DI STRONGOLI

Provincia di Crotone

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Strongoli e del perimetro di consolidamento esercizio 2020

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE –AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
per quanto concerne **la regolarità Tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/09/2021

Il Responsabile di Settore
Rag. Elena Leone

Del che il presente verbale, viene letto, e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE	Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bruno Sergio	F.to Cortese Michela

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 20-09-2021 n. 1336 registro pubblicazioni..

Strongoli, lì _____ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to

_____

E' copia conforme all'originale.

Strongoli, lì _____ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_____

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 20-09-2021
- E' stata trasmessa in elenco con lettera n. in data
- ai Sigg.ri capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
- E' divenuta esecutiva il 17-09-2021:

❑ perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
❑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Strongoli, lì 18-09-2021 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE